



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

PROTOCOLLO D'INTESA

Riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione

TRA

**PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CREMONA
SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DI CREMONA**

E

**ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI CREMONA
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CREMONA
C.N.A. – ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA
CONFARTIGIANATO – ASSOCIAZIONE ARTIGIANI CREMONA
CONFCOOPERATIVE CREMONA**

Visto il Protocollo d'intesa, siglato in data 6 dicembre 2006, tra Ministero dell'Interno, Ministero della Solidarietà Sociale ed Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, avente ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione ed assistenza ai datori di lavoro circa le istanze di rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari, di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione;

Rilevato che nel predetto protocollo è stato stabilito che la definizione e l'attuazione, a livello locale, delle iniziative derivanti dal medesimo siano assicurate con apposite intese stipulate tra i Prefetti ed i responsabili delle Associazioni territoriali di rappresentanza dei datori di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 (Oggetto del protocollo)

La presente intesa ha ad oggetto la collaborazione tra le Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro della Provincia di Cremona firmatarie del corrente documento (di seguito indicate come "Associazioni") e lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cremona (di seguito indicato come "Sportello"), al fine di



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

agevolare l'accelerazione dei procedimenti volti al rilascio del nulla osta al lavoro nonché di fornire informazioni circa tali procedimenti ai datori di lavoro interessati, individuando i piani di attività di cui all'art. 2 del Protocollo nazionale del 6.12.2006.

ART. 2

(Forme di collaborazione generale)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di cui all'art. 1, le Associazioni si impegnano a collaborare con lo Sportello per la verifica, l'integrazione e l'acquisizione dei documenti da produrre a corredo delle istanze rivolte allo Sportello da parte dei datori di lavoro interessati che abbiano rilasciato apposita delega alle Associazioni medesime, da queste ultime accettata.

2. In attuazione dell'art. 2, comma 2, del Protocollo nazionale del 6.12.2006, le Associazioni firmatarie del presente accordo, promuovono, per il tramite dei rispettivi uffici centrali, le iniziative necessarie per conseguire l'accesso al sistema informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere notizie sullo stato delle pratiche relative al lavoro subordinato e fornire informazioni su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui abbiano ricevuto apposita delega.

3. In attesa della concessione dell'autorizzazione all'accesso al sistema informatico, le parti concordano di adottare la procedura di cui al successivo art. 3.

4. In ogni caso, il Dirigente dello Sportello individua, per i delegati di ciascuna Associazione, forme dedicate di accesso all'ufficio, in giorni ed orari diversi da quelli di apertura al pubblico, allo scopo di consentire l'acquisizione di informazioni generali o relative ai singoli procedimenti di cui al successivo art. 3.

ART. 3

(Modalità specifiche di attuazione)

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, le Associazioni comunicano alla Prefettura ed al Dirigente dello Sportello i nominativi dei propri rappresentanti delegati dai datori di lavoro interessati alla trattazione dei rispettivi procedimenti.



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

In caso di impedimento, il rappresentante potrà essere sostituito da altro rappresentante ugualmente munito di delega rilasciata da parte dei datori di lavoro interessati.

Al tal fine, le Associazioni promuovono, presso i rispettivi associati, la conoscenza del contenuto della presente intesa, invitando chi ne abbia l'interesse a rilasciare apposita delega, allo scopo di consentire alle Associazioni medesime la diretta trattazione delle pratiche pendenti presso lo Sportello.

2. Lo Sportello convoca, con cadenza quindicinale, presso la Prefettura, apposite riunioni finalizzate alla trattazione dei procedimenti di interesse delle Associazioni, che assicurano la loro presenza tramite i loro rappresentanti.

3. Nel corso della riunione, vengono, pertanto, esaminati e trattati i procedimenti riguardanti le richieste presentate dai datori di lavoro che hanno rilasciato apposita delega alle Associazioni.

4. A tal fine, i rappresentanti delle Associazioni forniscono, con cadenza settimanale, allo Sportello gli elementi concernenti le domande in trattazione inoltrate dai datori di lavoro che si sono rivolti alle loro strutture, unitamente alle deleghe rilasciate dai predetti. Ciascuna delega deve contenere la sottoscrizione autenticata o, se sprovvista dell'autenticazione, deve essere corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.

La comunicazione dei dati da e per lo Sportello e la convocazione delle riunioni può avvenire a mezzo di posta elettronica. A tal fine le Associazioni comunicano al Dirigente dello Sportello gli indirizzi di posta elettronica dei rispettivi delegati.

5. Nel corso della riunione, lo Sportello procede, d'intesa con i rappresentanti delle Associazioni, alla trattazione dei singoli procedimenti, fornendo le informazioni sullo stato delle rispettive istruttorie e comunicando gli eventuali adempimenti necessari per la definizione delle pratiche che dovessero risultare incomplete.

Al fine di accelerare le procedure, dei lavori svolti nella predetta riunione viene redatto, per ciascun incontro, apposito verbale che deve recare le richieste di integrazione formulate dallo Sportello e che, sottoscritto dai rappresentanti delle Associazioni delegati, costituisce, per le pratiche incomplete, anche comunicazione effettuata al datore di lavoro ai sensi dell'art. 10 bis della legge nr. 241/1990 nella vigente formulazione, per quanto concerne gli elementi ostativi alla positiva definizione del procedimento.

Il verbale reca anche il termine entro il quale dovranno pervenire allo Sportello le integrazioni informative o documentali necessarie alla definizione dei singoli procedimenti trattati. Dette integrazioni potranno essere prodotte sia dal



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

datore di lavoro interessato – opportunamente contattato dal rappresentante dell'associazione – sia dallo stesso rappresentante delegato.

La documentazione prodotta viene inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cremona per la nuova valutazione e, sulla scorta del parere espresso da quest'ultimo Ufficio, il procedimento viene definito a norma di legge.

Della definizione del procedimento viene data comunicazione alle Associazioni delegate, che provvedono ad informarne i datori di lavoro interessati.

In particolare, in caso di accoglimento della istanza di nulla osta, lo Sportello comunica alle Associazioni delegate l'elenco dei datori di lavoro che dovranno presentarsi presso lo Sportello medesimo per il ritiro del nulla osta, unitamente al calendario dei rispettivi appuntamenti. Le Associazioni provvedono a rendere note le date delle convocazioni ai datori di lavoro interessati.

ART. 4 (Durata e modifiche)

1. Il presente protocollo avrà la durata di due anni, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato attraverso esplicita manifestazione di volontà dei firmatari.
2. Esso può essere sottoscritto per adesione da altre Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro già firmatarie dell'intesa siglata a livello nazionale il 6.12.2006 o da quelle di nuova adesione ai sensi dell'art. 5 dell'intesa nazionale.
3. Eventuali modifiche o integrazioni apportate all'intesa nazionale dovranno essere recepite con esplicita manifestazione di volontà da parte dei firmatari del presente protocollo.
4. Ciascuna parte può recedere dal presente protocollo comunicando per iscritto la propria volontà alla Prefettura di Cremona, con un preavviso di 60 giorni.

ART. 5 (Tutela dei dati personali)

1. Le associazioni che, nel dare attuazione alla presente intesa, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, nr. 196, si obbligano a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

alla riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno fornite in ragione del presente protocollo, pena la risoluzione dello stesso e la relativa assunzione di responsabilità per i danni causati, secondo quanto previsto dal D.L.vo 30.6.2003, nr. 196.

2. Le Associazioni che, nel dare attuazione alla presente intesa, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, nr. 196, sono altresì obbligate ad osservare gli art. 29 e 30 del citato decreto legislativo in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo V dello stesso decreto, riguardanti le misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.

Cremona, li 6 febbraio 2007

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA
DI CREMONA
(DR. GIUSEPPE BADALAMENTI)

IL DIRIGENTE LO SPORTELLO UNICO
PER L'IMMIGRAZIONE
(DR. ALFONSO FILOSA)

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI CREMONA
(DR. DANIELE BOIARDI)

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
(ING. SANTE MARIA BALDRIGHI)

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CREMONA
(SIG. ASSUERO ZAMPINI)

C.N.A. – ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA
(DR. BRUNO CAVAGNOLI)

CONFARTIGIANATO – ASSOCIAZIONE ARTIGIANI CREMONA
(GEOM. ROBERTO MAFFEZZONI)

CONFCOOPERATIVE
(SIG. TULLO SOREGAROLI)